

CODICE ETICO DI METLAC GROUP

PRINCIPI ETICI



Le società appartenenti a METLAC GROUP svolgono - da sempre - le proprie attività perseguendo il primario obiettivo di rispettare le previsioni normative e regolamentari sia italiane sia dei Paesi in cui operano.

Al fine di preservare il valore e l'integrità aziendale di METLAC GROUP, tutte le società appartenenti al gruppo fondano le proprie attività su solidi principi etici e regole interne atti a definire e consolidare la cultura etica presente in azienda.

Pertanto, METLAC GROUP ha scelto di adottare un Codice Etico unico per tutte le società appartenenti a METLAC GROUP in modo da individuare e rendere pubblici a tutti i destinatari le regole comportamentali che devono essere rispettate e i principi etici a cui METLAC GROUP si ispira nello svolgimento delle proprie attività.

Pier Ugo Bocchio

2	04/01/2024	Aggiornamento per introduzione Codice di Condotta dei Fornitori
1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica



PREMESSE

Nel presente codice etico e nelle regole generali di comportamento con il termine “METLAC GROUP” si intende METLAC S.p.A. e tutte le società controllate dalla stessa e, in particolare: oltre a METLAC S.p.A., CE.RI.TEC. S.r.l., METINKS S.r.l., Metlac USA e Metlac International S.A., nonché le ulteriori società controllate, ovunque si trovino.

METLAC GROUP ha ritenuto essenziale adottare un codice etico (il “**Codice Etico**”) volto a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001 (di seguito “**Decreto 231**”).

Il Codice Etico di METLAC GROUP, redatto in conformità alle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo redatte da Confindustria (nella versione aggiornata al mese di giugno 2021), definisce i **principi etici fondamentali** ai quali METLAC GROUP si ispira nel perseguimento dei propri obiettivi e interessi e la cui osservanza si considera essenziale per il corretto svolgimento delle attività aziendali e per tutelare l’affidabilità, la reputazione e l’immagine di METLAC GROUP.

Le regole di comportamento e gli impegni da rispettarsi da parte di quanti, a vario titolo, collaborano con METLAC GROUP sono, invece, esplicitate nel “Protocollo 231 – Regole Generali di Comportamento” a cui si rinvia.

DESTINATARI

Sono destinatari del Codice Etico di METLAC GROUP (sia della Sezione Principi Generali, sia della Sezione Regole di Comportamento):

- i dirigenti e i dipendenti di ciascuna società di METLAC GROUP (il “**Personale**”);
- i componenti degli Organi Sociali (Amministratori e Sindaci) di ciascuna società appartenente a METLAC GROUP
- i componenti dell’Organismo di Vigilanza delle società di METLAC GROUP (di seguito l’”**Organismo di Vigilanza**”);
- quanti operano – direttamente o indirettamente - per METLAC GROUP, anche se esterni, come – a mero titolo esemplificativo - i collaboratori, i fornitori, i terzisti, i consulenti, i *partner* d’affari, gli agenti, i distributori, gli intermediari e chiunque operi in nome e per conto di METLAC GROUP (i “**Terzi Destinatari**”).

Il Personale, gli Organi Sociali, i componenti dell’Organismo di Vigilanza e i Terzi Destinatari saranno di seguito definiti i “**Destinatari**”, se collettivamente menzionati.

I Destinatari sono tenuti ad agire attenendosi sempre – per quanto di propria competenza - alle prescrizioni contenute nel Codice Etico di METLAC GROUP. Tali regole integrano il comportamento che ogni persona è tenuta ad osservare in virtù delle disposizioni di legge e regolamentari.

L’osservanza da parte del Personale delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell’art. 2104 c.c. e del CCNL di categoria.

Particolare attenzione è richiesta ai Responsabili di Funzione che hanno il compito di garantire che i principi adottati siano costantemente applicati e a mantenere un comportamento che sia di esempio ai dipendenti e ai collaboratori.

2	04/01/2024	Aggiornamento per introduzione Codice di Condotta dei Fornitori
1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica



I principi etici di seguito elencati sono ritenuti fondamentali da parte delle società appartenenti a METLAC GROUP che si impegna a rispettarli nei confronti di chiunque. D'altra parte, METLAC GROUP pretende che tali principi di comportamento vengano rispettati dai Destinatari nonché dagli ulteriori soggetti, interni ed esterni, che intrattengono rapporti con METLAC GROUP.

In nessun caso una condotta illecita, illegittima o comunque in violazione del Codice Etico di METLAC GROUP e, in generale, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalle singole società appartenenti a gruppo potrà essere giustificata o ritenuta meno grave, anche se compiuta nell'interesse o a vantaggio di METLAC GROUP.

1. RISPETTO DI LEGGI E REGOLAMENTI

METLAC GROUP ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i Paesi nei quali svolge la propria attività.

Conseguentemente, i Destinatari sono tenuti a conoscere e osservare, scrupolosamente e con diligenza, le leggi e i regolamenti vigenti in tutti Paesi in cui la Società svolge la propria attività. Tale impegno vale per chiunque opera con la Società. In nessun caso, gli scopi o gli interessi della Società potranno essere perseguiti e/o conseguiti in violazione di leggi e regolamenti vigenti.

La mancata conoscenza delle leggi e dei regolamenti non esonera da alcuna responsabilità. METLAC GROUP non avvierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intenda osservare i suddetti principi.

2. INTEGRITÀ DI CONDOTTA

METLAC GROUP esige l'osservanza di massimi *standard* di integrità individuale e aziendale. METLAC GROUP condanna fermamente ogni atto di violenza, di pressione o di minaccia volto a perseguire comportamenti contrari alle leggi e regolamenti vigenti o al Codice Etico.

Pertanto, le azioni e i comportamenti dei Destinatari devono sempre essere conformi a massimi *standard* di integrità individuale e aziendale.

3. ONESTÀ - LEALTÀ E DOVERI FIDUCIARI

Le azioni e i comportamenti dei Destinatari devono sempre essere conformi a massimi *standard* di onestà e lealtà. I Destinatari devono essere consapevoli della portata delle loro azioni e comportamenti.

È vietato perseguire scopi o interessi personali o aziendali in violazione dei principi di onestà e lealtà, di leggi o regolamenti o in violazione del Codice Etico.

4. CORRETTEZZA

Le azioni e i comportamenti dei Destinatari devono sempre essere conformi a massimi *standard* di correttezza personale e aziendale.

Pertanto, i Destinatari sono tenuti a evitare situazioni in cui si possano manifestare conflitti d'interesse e ad astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari, di cui siano venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento della propria attività.

5. TRASPARENZA

METLAC GROUP assicura e vigila che la conduzione degli affari e lo svolgimento delle attività aziendali siano svolti in quadro di trasparenza. La trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza, completezza e tempestività della documentazione e delle informazioni, sia interne che esterne.

2	04/01/2024	Aggiornamento per introduzione Codice di Condotta dei Fornitori
1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica



METLAC GROUP si impegna a fornire informazioni complete, trasparenti, comprensibili e accurate, anche al fine di consentire ai soggetti interessati di prendere decisioni autonome e consapevoli dagli interessi coinvolti, delle possibili scelte e delle conseguenze rilevanti.

I Destinatari sono tenuti al rigoroso rispetto del principio di trasparenza.

6. TUTELA DELLA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

METLAC GROUP condanna qualsiasi attività che possa implicare lo sfruttamento o la riduzione in stato di soggezione o la riduzione in schiavitù di qualsiasi individuo nel rispetto dei diritti umani fondamentali, e riconosce altresì l'importanza primaria della tutela dei minori e della repressione di qualsiasi forma di sfruttamento del lavoro minorile (diretto o indiretto).

METLAC GROUP si impegna a non attuare alcuna forma di sfruttamento o di riduzione in stato di soggezione di qualsiasi individuo e/o di minori. METLAC GROUP si impegna a sensibilizzare in tal senso anche i propri fornitori.

7. RISPETTO DELLA DIGNITÀ DELLA PERSONA, IMPARZIALITÀ E CONDANNA DI OGNI DISCRIMINAZIONE

METLAC GROUP considera imprescindibile il rispetto della dignità della persona e ne promuove la tutela. È fatto pertanto divieto di attuare comportamenti che pregiudichino il rispetto della dignità o integrino ogni forma di discriminazione in base all'età, al sesso, agli orientamenti sessuali, allo stato di salute, alle condizioni economiche, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e sindacali, alle credenze religiose e/o a qualsivoglia altra caratteristica personale, senza eccezioni.

Conseguentemente, METLAC GROUP condanna ogni possibile atto di discriminazione motivato dall'orientamento sessuale e/o dall'identità di genere, nonché ogni forma di razzismo e/o *xenofobia* e quindi la propaganda di idee fondate sull'odio razziale o etnico, nonché ogni tentativo o forma di organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

METLAC GROUP condanna inoltre, ogni forma di molestia sul lavoro (anche sottoforma di minaccia di molestia) ivi incluse le molestie sessuali, per tali intendendosi quei comportamenti e pratiche reiterati, indesiderati e inaccettabili di natura sessuale quali inviti, domande, richieste di favori sessuali, comportamenti verbali o fisici o gesti, che possano essere ragionevolmente percepiti come offensivi o umilianti.

METLAC GROUP rigetta inoltre qualsiasi forma di violenza (sia essa fisica, verbale e psicologica).

8. VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

METLAC GROUP riconosce che le risorse umane costituiscono un fattore di fondamentale importanza per il proprio sviluppo. Pertanto, per le medesime garantisce un ambiente di lavoro tale da agevolare l'assolvimento dei compiti da parte dei propri dipendenti e da valorizzare le attitudini professionali di ciascuno.

L'ambiente di lavoro, ispirato al rispetto, alla correttezza e alla collaborazione, deve permettere il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle persone, con riguardo agli specifici obiettivi da raggiungere ed alle modalità per perseguirli.

La gestione delle risorse umane è fondata sul rispetto della personalità e professionalità di ciascuna persona, garantendone l'integrità fisica e morale: il Personale deve sempre avere una condotta rispettosa

2	04/01/2024	Aggiornamento per introduzione Codice di Condotta dei Fornitori
1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica



delle persone con le quali viene in contatto, per conto di METLAC GROUP, trattando chiunque in ugual modo e con dignità.

METLAC GROUP rifiuta ogni forma di lavoro coatto o effettuato sfruttando (direttamente o indirettamente) il lavoro minorile e non tollera violazioni dei diritti umani, nella stretta osservanza, oltre che della legge italiana, anche delle Convenzioni Internazionali e delle leggi e regolamenti applicabili.

9. ASSUNZIONE DI LAVORATORI STRANIERI (CITTADINI DI PAESI TERZI)

È fatto divieto assumere lavoratori stranieri (cittadini di paesi terzi) privi del regolare permesso di soggiorno ovvero il cui permesso di soggiorno sia scaduto (senza richiesta di rinnovo), revocato o annullato. METLAC GROUP condanna, inoltre, il trasporto di stranieri irregolari nel territorio dello Stato, nonché il favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato.

10. CONDANNA DI OGNI FORMA DI SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI

METLAC GROUP condanna ogni forma di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. In particolare, è fatto divieto di:

- reclutare manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizzare, assumere o impiegare manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione sopra illustrate, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

11. VERIFICABILITÀ DELLE AZIONI, OPERAZIONI E TRANSAZIONI

In ossequio al principio di trasparenza, ogni azione, operazione e transazione di METLAC GROUP deve essere correttamente e adeguatamente registrata, autorizzata, legittima, corretta, coerente, trasparente e verificabile. In particolare, per ogni azione, operazione e transazione deve essere possibile la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di attuazione.

Per ogni operazione e transazione, è fatto obbligo di predisporre un adeguato Gruppoporto documentale che consenta di poter procedere all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione e la transazione.

12. GESTIONE DELLA CONTABILITÀ E BILANCIO

L'integrale rispetto delle norme di legge e la piena osservanza dei principi di trasparenza, veridicità e correttezza della contabilità e di ogni altro documento in cui siano esposti elementi economici, patrimoniali e finanziari costituiscono per METLAC GROUP valori e criteri imprescindibili.

Il Personale e i collaboratori di METLAC GROUP che, a qualunque titolo, sono coinvolti nelle operazioni di formazione del bilancio o di documenti contabili e societari devono assicurare la massima collaborazione, la completezza e chiarezza delle informazioni fornite, nonché la accuratezza dei dati e delle elaborazioni.

Le rilevazioni contabili devono essere accuratamente registrate nel rispetto delle norme di leggi e dei principi di contabilità generalmente ammessi e vigenti, nonché in base alle procedure aziendali predisposte a presidio delle attività contabili, la cui rigorosa osservanza è richiesta ed imposta a tutti i soggetti interessati. In nessun caso, è consentita la registrazione di operazioni basate su informazioni non precise, non complete o che non riflettano la natura dell'operazione sottostante.

2	04/01/2024	Aggiornamento per introduzione Codice di Condotta dei Fornitori
1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica



Il Personale e quanti coinvolti nella gestione della contabilità e della documentazione recante dati economici, patrimoniali e finanziari devono consentire l'effettuazione di controlli sui documenti ed informazioni in loro possesso, assicurando il libero accesso a tali dati ai revisori, agli auditor ed agli altri soggetti preposti al controllo.

13. VALORIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO IN METLAC GROUP

METLAC GROUP si adopera affinché i risultati economico/finanziari siano tali da salvaguardare e accrescere il valore del proprio capitale, al fine di remunerare adeguatamente il rischio che i detentori del suo capitale si assumono.

METLAC GROUP crea inoltre le condizioni affinché la partecipazione dei detentori del capitale alle decisioni di loro competenza sia consapevole: a tale fine promuove la parità di informazione e inoltre tutela l'interesse generale del complesso dei detentori del capitale, da azioni intentate dai singoli per fare prevalere i loro interessi particolari.

14. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SUGLI *STAKEHOLDER*

Le informazioni in merito agli *stakeholder* sono trattate da METLAC GROUP nel rispetto della riservatezza degli interessati e delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. A tal fine, METLAC GROUP:

- ha definito un'organizzazione per il trattamento delle informazioni che assicuri la corretta separazione dei ruoli e delle responsabilità;
- ha classificato le informazioni per livelli di criticità crescente e adotta opportune contromisure in ciascuna fase del trattamento;
- sottopone i soggetti terzi che intervengono nel trattamento delle informazioni alla sottoscrizione di patti di riservatezza.

15. TUTELA DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO, DELLA CONCORRENZA E DEL LIBERO MERCATO

METLAC GROUP crede nella libera e leale concorrenza e trasparenza e impronta la propria attività al rispetto delle regole di leale concorrenza che ritiene fondamentale per lo sviluppo del mercato e per l'ottenimento di risultati competitivi che premiano la capacità, l'esperienza e l'efficienza, astenendosi da comportamenti collusivi, predatori e di abuso di posizione dominante.

Pertanto, METLAC GROUP si impegna a realizzare e a fornire prodotti di qualità e a competere sul mercato secondo principi di equa e libera concorrenza, trasparenza e correttezza, mantenendo rapporti corretti con le istituzioni pubbliche, governative e amministrative, con la cittadinanza e con le imprese terze, in conformità alle leggi e ai regolamenti vigenti.

Qualsiasi azione diretta ad alterare o turbare le condizioni di corretta competizione è contraria alla politica aziendale di METLAC GROUP ed è espressamente vietata. Pertanto, i Destinatari e tutti i soggetti che, a vario titolo, operano con METLAC GROUP non potranno partecipare ad accordi in contrasto con le regole che disciplinano la libera concorrenza tra imprese.

16. TUTELA DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

METLAC GROUP crede fermamente nella tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale.

È fatto divieto di:

- contraffare o alterare marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni, nazionali o esteri, nonché fare uso di marchi, segni distintivi, brevetti, modelli e disegni contraffatti od alterati;

2	04/01/2024	Aggiornamento per introduzione Codice di Condotta dei Fornitori
1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica



- introdurre nel territorio della Repubblica d'Italia, vendere, porre in vendita o mettere in circolazione prodotti industriali con marchi od altri segni distintivi contraffatti o alterati;
- fabbricare e commercializzare, adoperare industrialmente oggetti e beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale o in violazione di tali titoli, nonché detenere per la vendita, porre in vendita o mettere in circolazione i predetti beni.

I Destinatari sono tenuti a rispettare le leggi in materia di brevetti, diritti d'autore, marchi commerciali, segreti commerciali, ecc. e di tutela dei diritti di proprietà intellettuale. I *software* protetti da *copyright* e utilizzati dai Destinatari per le attività di METLAC GROUP non possono essere riprodotti, ad eccezione di eventuali copie effettuate ai fini della funzione di *back-up*, né possono essere riprodotti ad uso personale. È fatto divieto di utilizzare *software* non autorizzati sui *computer* di proprietà di METLAC GROUP.

17. RAPPORTI CON I TERZI IN GENERE

In ossequio al fondamentale principio del rispetto delle leggi e regolamenti dei Paesi nei quali opera, METLAC GROUP si adopera attivamente a far sì che quanti collaborano, a vario titolo, per METLAC GROUP agiscano:

- con correttezza professionale nel rispetto delle leggi vigenti in tutti i Paesi in cui METLAC GROUP opera, dei principi di integrità di comportamento, trasparenza, verificabilità, coerenza e congruità;
- nel rispetto delle regole e procedure organizzative e gestionali adottate da METLAC GROUP, in particolare quelle espressamente previste per la prevenzione della commissione dei reati.

È in ogni caso fatto divieto di compiere o omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio a seguito della dazione o della promessa di utilità, da parte di privati.

18. IN PARTICOLARE, RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Ai fini del Codice Etico, per “**Pubblica Amministrazione**” si intende ogni interlocutore, autorità, organo o soggetto al quale sia affidata la cura di interessi pubblici¹.

A ulteriore esemplificazione, si precisa che per “**Pubblica Amministrazione**” si intende anche ogni ente privato che svolge una funzione pubblicistica a presidio della tutela di interessi generali, ogni ente governativo (italiano ed estero), ogni agenzia amministrativa indipendente (italiana ed estera), ogni organismo dell'Unione Europea, nonché i rappresentanti, dirigenti, funzionari e dipendenti di tali enti e tutti i soggetti riconducibili alle nozioni di “pubblico ufficiale” o “incaricato di pubblico servizio”.

I rapporti con qualsiasi interlocutore pubblico, sia italiano che straniero, devono essere condotti in conformità alle leggi e regolamenti e nel rispetto dei principi di etica, correttezza, trasparenza, professionalità e verificabilità e di quanto previsto nel Codice Etico.

19. IN PARTICOLARE, LOTTA ALLA CORRUZIONE

METLAC GROUP condanna ogni fenomeno di corruzione (sia nei confronti della Pubblica Amministrazione sia nei confronti di soggetti privati), concussione o conflitto di interessi. Pratiche di corruzione, favori illegittimi,

¹ Ivi inclusi, a titolo esemplificativo:

- a) le istituzioni pubbliche, centrali o periferiche, comunitarie e internazionali, intese come strutture organizzative aventi il compito di perseguire, con strumenti giuridici, gli interessi della collettività, ivi incluse le autorità di vigilanza e le autorità indipendenti;
- b) i pubblici ufficiali che, a prescindere da un rapporto di dipendenza dallo Stato o da un altro ente pubblico, esercitano una funzione pubblica legislativa, amministrativa o giudiziaria;
- c) gli incaricati di pubblici servizi o di pubbliche funzioni che svolgono attività di interesse pubblico, ivi inclusi i partners privati concessionari di un pubblico servizio.

2	04/01/2024	Aggiornamento per introduzione Codice di Condotta dei Fornitori
1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica



comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette e/o tramite terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono senza eccezione proibite.

In particolare, sono espressamente vietati:

- la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore, l'impropria influenza e l'indebita ingerenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, le decisioni della controparte (comprese le Amministrazioni Pubbliche) e/o lo svolgimento di un corretto rapporto;
- tutti i comportamenti diretti a generare qualsiasi opportunità di impiego o altra forma di collaborazione e/o possibilità commerciali e ogni altra attività che possa avvantaggiare, a titolo personale, il rappresentante di Amministrazioni Pubbliche sia in Italia che all'estero;
- le offerte o le promesse di denaro o di beni o di altre utilità (in qualunque forma e modo) a rappresentanti, dirigenti, funzionari o dipendenti degli interlocutori di METLAC GROUP, ivi incluse le Amministrazioni Pubbliche, o a loro parenti, sia italiani che di altri Paesi, anche in modo indiretto e/o per interposta persona, salvo che si tratti di doni o di beni o di altre utilità di modico valore e siano di natura appropriata, conformi agli usi vigenti nel particolare contesto normativo e sociale ed alle applicabili leggi e sempre che tali doni, beni od altre utilità non possano essere intesi od interpretati come rivolti alla ricerca di favori;
- l'accettazione per sé o per altri di offerte o promesse di denaro o di beni o di altre utilità per promuovere o favorire interessi di terzi nei rapporti con METLAC GROUP;
- le offerte o l'accettazione di qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere o concedere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con gli interlocutori di METLAC GROUP, ivi incluse le Amministrazioni Pubbliche;
- le azioni finalizzate a sollecitare o ad ottenere dagli interlocutori di METLAC GROUP, ivi incluse le Amministrazioni Pubbliche informazioni riservate al di là di quanto consentito dalla legge.

20. IN PARTICOLARE, RAPPORTI CON CLIENTI, COMMITTENTI E FORNITORI

METLAC GROUP impronta la propria attività al criterio della qualità, intesa essenzialmente come obiettivo del pieno soddisfacimento del cliente.

Nei rapporti con la clientela e la committenza, nonché nei rapporti con i fornitori METLAC GROUP assicura correttezza e chiarezza nelle trattative commerciali e nell'assunzione dei vincoli contrattuali, nonché il fedele e diligente adempimento contrattuale.

Pertanto, **tutti i contatti e le comunicazioni con i clienti e i committenti** devono essere chiari e semplici, nel rispetto dei principi di etica, correttezza, trasparenza, professionalità e verificabilità, nonché conformi alle norme di legge e completi in modo da assicurare una corretta decisione da parte del cliente o la committenza, con espresso divieto di utilizzare pratiche elusive o comunque scorrette.

METLAC GROUP ricorre al contenzioso solo quando le sue legittime pretese non trovano nell'interlocutore la dovuta soddisfazione.

Nel caso in cui nei rapporti con i committenti, ivi incluse le Amministrazioni Pubbliche, METLAC GROUP dovesse essere rappresentata da un soggetto terzo, tale consulente ed il suo personale dovranno attenersi ai principi e divieti contenuti nel Codice Etico e nei suoi confronti si applicheranno le stesse prescrizioni valide per il Personale. In nessun caso, METLAC GROUP dovrà farsi rappresentare nei rapporti con i committenti da un consulente o un soggetto terzo quando si possono creare situazioni di conflitto di interessi. Nei rapporti con i clienti e committenti, METLAC GROUP si impegna a predisporre sistemi atti a ovviare condotte omissive, ovvero il compimento di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio

2	04/01/2024	Aggiornamento per introduzione Codice di Condotta dei Fornitori
1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica



a seguito della dazione o della promessa di utilità, la cui rilevanza penale continua a dipendere dalla causazione dell'evento costituito dal procurato nocumento alla società. È in ogni caso fatto divieto di compiere o omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio a seguito della dazione o della promessa di utilità, da parte di privati.

Le relazioni con i fornitori devono essere condotte in conformità alle leggi e regolamenti e nel rispetto dei principi di etica, correttezza, trasparenza, professionalità e verificabilità e di quanto previsto nel Codice Etico, nonché in conformità a quanto previsto nel documento "Codice di Condotta Fornitori" di METLAC GROUP. Le relazioni con i fornitori sono oggetto di costante ed attento monitoraggio da parte di METLAC GROUP. I fornitori devono operare in conformità alle leggi e regolamenti vigenti e alle norme del Codice Etico.

Pertanto, METLAC GROUP si impegna a ricercare e selezionare fornitori con idonea professionalità e disposti a condividere i principi etici fondamentali di METLAC GROUP, assumendosene i relativi impegni.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni contrattuali devono basarsi su valutazioni obiettive (relative alla qualità, prezzo del bene o del servizio, efficienza delle consegne od altri criteri essenziali nella scelta del fornitore).

Nei rapporti con i fornitori, METLAC GROUP si impegna a predisporre sistemi atti ad oviare condotte omissive, ovvero il compimento di atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio a seguito della dazione o della promessa di utilità, la cui rilevanza penale continua a dipendere dalla causazione dell'evento costituito dal procurato nocumento alla società.

È in ogni caso fatto divieto di compiere o omettere atti in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio a seguito della dazione o della promessa di utilità, da parte di privati.

Inoltre, **qualunque omaggio, vantaggio economico o altre utilità:**

- non deve consistere in pagamento in contanti
- deve essere effettuato in relazione a finalità di business legittime e in buona fede
- non deve essere motivato dal desiderio o bisogno di esercitare un'influenza illecita, né deve essere motivato dall'aspettativa di reciprocità
- deve essere ragionevole secondo le circostanze, di modico valore e conforme agli usi vigenti nel particolare contesto normativo e sociale ed alle applicabili leggi e sempre che tali omaggi vantaggi od altre utilità non possano essere intesi od interpretati diversamente

21. IN PARTICOLARE, I RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI E PARTITI POLITICI

METLAC GROUP non eroga finanziamenti, contributi, vantaggi o altre utilità, diretti od indiretti, ai partiti politici, a singoli candidati, movimenti, comitati associazioni, organizzazioni ed Amministrazioni Pubbliche o alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti, sia in Italia che all'estero, se non nel rispetto della normativa applicabile e in piena trasparenza e nell'osservanza delle procedure aziendali interne applicabili.

METLAC GROUP condanna ogni forma di pressione, diretta od indiretta, da parte di esponenti politici, ivi incluse eventuali segnalazioni volte alla stipulazione di contratti di consulenza o di lavoro.

22. IN PARTICOLARE, LE SPONSORIZZAZIONI

Le sponsorizzazioni di eventi, manifestazioni, *meeting* e simili iniziative promossi da Amministrazioni Pubbliche potranno essere effettuate soltanto se in conformità alle leggi e regolamenti vigenti ed ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza e verificabilità e nel rispetto dei principi etici e delle procedure adottati da METLAC GROUP e, comunque, a condizione che non possano essere intese od interpretate, in alcun modo,

2	04/01/2024	Aggiornamento per introduzione Codice di Condotta dei Fornitori
1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica



come una ricerca di favori e/o non integrino una delle condotte vietate ai sensi del Codice Etico. Gli stessi principi si applicano agli eventuali acquisti e all'adesione ad iniziative effettuati a scopo benefico, in qualunque forma attuati.

Tutte le predette regole di comportamento relative ai rapporti con membri di Amministrazioni Pubbliche devono essere osservate anche con riferimento ai membri degli Organi della Comunità Europea e di funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri e, in genere, di interlocutori istituzionali esteri.

23. IN PARTICOLARE, I CONTRIBUTI E LE SOVVENZIONI

I contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altro Ente Pubblico o dalla Comunità Europea devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità e secondo le modalità per i quali sono stati concessi.

È fatto divieto di utilizzare le suddette erogazioni per finalità o secondo modalità diverse; è altresì vietato utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti fatti non veri, così come omettere informazioni dovute o porre in essere artifici o raggiri al fine di conseguire contributi, sovvenzioni, finanziamenti, agevolazioni, erogazioni o trarre un qualunque ingiusto profitto in danno dello Stato o di Enti Pubblici.

Tutti i fatti rappresentanti, le dichiarazioni rilasciate e la documentazione presentata a corredo della domanda per l'ottenimento delle suddette erogazioni devono essere corretti, veritieri, accurati e completi.

24. TUTELA DELL'AMBIENTE

L'ambiente è un bene primario che METLAC GROUP si impegna e salvaguardare, svolgendo la propria attività osservando le leggi e i regolamenti vigenti e monitorando l'impatto ambientale e paesaggistico delle proprie attività al fine di prevenire e ridurre i rischi ambientali.

METLAC GROUP **condanna** l'attività di gestione di rifiuti non autorizzata. La gestione dei rifiuti (ivi comprese le operazioni di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti) deve essere effettuata nel più rigoroso rispetto delle norme di legge, delle prescritte autorizzazioni e tramite imprese abilitate. METLAC GROUP condanna il traffico illecito di rifiuti in qualunque forma, promuovendo il rigoroso rispetto delle norme di legge anche in relazione agli obblighi di comunicazione, tenuta dei registri, formulari, certificati, classificazione dei rifiuti e in genere della documentazione relativa ai rifiuti.

METLAC GROUP altresì **condanna**:

- l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti;
- l'inquinamento idrico, ivi compresa l'indiscriminata effettuazione di scarichi di acque reflue industriali in violazione delle norme di legge e dei regolamenti vigenti, nonché la violazione dei divieti di scarico;
- l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque Grouperficiali e sotterranee e la violazione delle norme in materia di bonifica dei siti;
- l'inquinamento atmosferico in tutte le sue forme;
- l'uccisione, la distruzione, la cattura, il prelievo, la detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette, anche se riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto minore sullo stato di conservazione della specie.

METLAC GROUP **promuove**:

- la qualità dell'aria, condannando emissioni eccedenti i valori limite nonché ogni violazione delle prescrizioni, anche regolamentari, di volta in volta applicabili;

2	04/01/2024	Aggiornamento per introduzione Codice di Condotta dei Fornitori
1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica



- la conservazione degli *habitat* all'interno di siti protetti, condannando la distruzione o deterioramento di tali *habitat*.
- protezione delle specie animali e vegetali.

METLAC GROUP si impegna a diffondere e a far rispettare i principi e azioni della politica ambientale di METLAC GROUP anche ai fornitori/appaltatori di METLAC GROUP.

25. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

METLAC GROUP riconosce l'importanza primaria della tutela della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro per il proprio sviluppo, per cui garantisce un ambiente di lavoro sicuro, tale da agevolare l'assolvimento del lavoro, attuando e rispettando le prescrizioni dettate dalle norme di legge e regolamentari vigenti.

In particolare, METLAC GROUP impronta la propria attività nel rispetto dei seguenti principi e criteri:

- Impegnarsi a evitare i pericoli, combattere ed eliminare i rischi alla fonte e valutare correttamente i rischi residui, tenendo conto del grado di evoluzione della tecnica, sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso, programmando la prevenzione in coerenza con quanto sopra;
- adeguare le condizioni di lavoro all'uomo, evitando i rischi da stress da lavoro correlato (per monotonia, ripetitività del lavoro, ecc.) e riducendo gli effetti delle condizioni di lavoro sulla salute;
- informare, formare e addestrare i lavoratori e impartire adeguate istruzioni agli stessi;
- tenere conto del grado di evoluzione tecnica;
- dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- richiedere il rispetto delle norme, procedure e politiche adottate da METLAC GROUP da parte di tutti i dipendenti.

METLAC GROUP si impegna a diffondere e consolidare tra tutti i propri collaboratori una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori, anche mediante adeguate istruzioni.

26. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

METLAC GROUP raccoglie e tratta dati personali dei propri interlocutori, persone sia fisiche, che giuridiche. Tali dati consistono in qualsiasi informazione che sia utile a identificare, direttamente o indirettamente, una persona e possono comprendere dati sensibili, come quelli che rivelano l'origine etnica o razziale, l'orientamento politico, lo stato di salute o l'orientamento sessuale.

METLAC GROUP si impegna a trattare tali dati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di *privacy*, con specifico riferimento al Regolamento EU 2016/679 e al D.Lgs. 101/2018.

Il Personale che si trova, nell'ambito delle mansioni lavorative, a trattare dati, anche sensibili, deve procedere sempre nel rispetto della suddetta normativa e delle istruzioni operative impartite in proposito da METLAC GROUP stessa anche per ciò che concerne il flusso di dati, il loro utilizzo e custodia (direttamente e/o indirettamente). Tutti i dati dovranno essere trattati nel rispetto delle finalità per cui sono stati concessi, garantendo un livello di sicurezza adeguato.

2	04/01/2024	Aggiornamento per introduzione Codice di Condotta dei Fornitori
1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica



È fatto divieto trattare illecitamente i dati. Tutte le comunicazioni e dichiarazioni effettuate dalla Società, anche al Garante, dovranno essere corrette e veritiere e in conformità a quanto previsto dal Regolamento EU 2016/679 e dal D. Lgs. 101/2018.

27. SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

L'utilizzo delle risorse informatiche e telematiche rappresenta uno strumento essenziale per l'esercizio corretto e competitivo dell'impresa, assicurando la rapidità, l'ampiezza e la correttezza dei flussi di informazioni necessari all'efficiente gestione ed al controllo delle attività aziendali.

Il Personale e i collaboratori di METLAC GROUP sono tenuti a utilizzare le risorse informatiche e telematiche a loro disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle procedure aziendali, ivi compreso il **Regolamento per l'utilizzo dei dispositivi informatici di Metlac S.p.A.**, entrato in vigore il 01/07/2021.

METLAC GROUP ribadisce la condanna dell'utilizzo delle reti informatiche per l'uso e lo scambio di materiale pornografico (in special modo prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori) da parte del Personale e, in generale, per fini illeciti.

È fatto divieto ai Destinatari di introdursi abusivamente in sistemi informatici o telematici; distruggere, deteriorare, cancellare o alterare, in qualsiasi modo, il funzionamento dei sistemi informatici o telematici, intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema informatico o telematico; produrre documenti informatici falsi aventi efficacia probatoria; installare apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni da parte di un sistema informatico o telematico o tra sistemi informatici e telematici; sottrarre, riprodurre, diffondere e consegnare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema telematico od informatico.

28. FALSIFICAZIONE DI BANCONOTE, MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO E STRUMENTI E SEGNI DI RICONOSCIMENTO

È fatto divieto di falsificare, detenere, spendere o comunque mettere in circolazione banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti e segni di riconoscimento contraffatti o alterati.

29. CONDANNA DI OGNI FORMA DI RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E RICETTAZIONE

METLAC GROUP promuove la massima trasparenza delle transazioni commerciali e finanziarie e condanna qualunque forma di riciclaggio ed impiego di denaro, di beni o utilità di provenienza illecita, sia in ambito nazionale che internazionale. È fatto espresso divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che possa costituire o sia connesso alle suddette attività, tra cui, a titolo esemplificativo:

- acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o comunque intromettersi nel farli acquistare, ricevere od occultare
- sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti o attuare comportamenti atti a celare la loro provenienza
- impiegare denaro, beni o altre utilità provenienti da illeciti

30. CONDANNA DI OGNI FORMA DI ASSOCIAZIONE CRIMINALE

METLAC GROUP condanna qualunque forma di associazione criminale, sia in ambito nazionale che internazionale, e si impegna a non instaurare alcun rapporto con soggetti coinvolti in associazioni criminali e a non finanziarne o agevolarne le attività.

2	04/01/2024	Aggiornamento per introduzione Codice di Condotta dei Fornitori
1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica



È fatto espresso divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che possa costituire o sia connesso a forme di organizzazione criminale, associazioni per delinquere, associazioni di tipo mafioso, associazioni finalizzate al contrabbando di tabacchi o al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, così come l'immigrazione clandestina, sia in ambito nazionale che internazionale.

È inoltre fatto espresso divieto di porre in essere qualsiasi forma di associazione a delinquere avente come scopo il traffico di organi prelevati da persona vivente.

31. TUTELA DELL'ORDINE DEMOCRATICO

METLAC GROUP condanna qualsiasi forma di attività avente finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e dei principi di libera determinazione politica e si impegna a non instaurare alcun rapporto con soggetti coinvolti in attività terroristiche e a non finanziarne o agevolare le attività. È fatto espresso divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che possa costituire o sia connesso ad attività terroristiche o di eversione dell'ordine democratico dello Stato.

32. TUTELA DEI RAPPORTI CON LE AUTORITÀ GIUDIZIARIE

METLAC GROUP condanna ogni forma di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, nonché ogni forma di favoreggiamento personale, sia in ambito nazionale che internazionale. È fatto espresso divieto di porre in essere qualsiasi comportamento che possa costituire o sia connesso alle suddette attività.

33. TUTELA DELLE COMPETIZIONI SPORTIVE E CONDANNA DELL'ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO / SCOMMESSE E DI GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

METLAC GROUP si impegna a tutelare le competizioni sportive e, conseguentemente, condanna ogni forma di offerta o promessa di denaro o altre utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti a una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI, dall'UNIRE o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni a essi aderenti, finalizzate al raggiungimento di un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero ogni altro atto fraudolento volto al medesimo scopo.

METLAC GROUP, inoltre, **condanna** l'organizzazione abusiva di:

- giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario;
- scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal CONI, dalle organizzazioni da esso dipendenti o UNIRE;
- pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità.

34. TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE

METLAC GROUP rispetta e si impegna a garantire, per quanto di competenza, la tutela dei beni culturali mobili e paesaggistici e **condanna**:

- ogni forma di indebita appropriazione e/o alienazione degli stessi, per qualunque fine e/o motivo venga effettuata;
- l'importazione di beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato;
- il trasferimento all'estero - senza attestato - di beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali;

2	04/01/2024	Aggiornamento per introduzione Codice di Condotta dei Fornitori
1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica

- ogni forma di alterazione, distruzione o occultamento di scritture private vere, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza;
- la distruzione, dispersione, deterioramento o ogni altra azione volta a rendere in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui
- ogni forma di contraffazione di opere d'arte;
- ogni forma di riciclaggio di beni culturali;
- ogni forma di devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

35. TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

METLAC GROUP si impegna a garantire, nei limiti consentiti dalla legge e in conformità a quanto previsto dalla Whistleblowing Policy, parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo secondo Decreto 231 la riservatezza dell'identità dei soggetti che segnalano, divulgano pubblicamente ovvero denunciano all'Autorità giudiziaria o contabile violazioni di disposizioni normative nazionale o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di METLAC GROUP nonché violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e si impegna altresì a tutelare i segnalanti da atti di ritorsione o discriminazione in ragione delle segnalazioni effettuate in buona fede, condannando e sanzionando ogni condotta in contrasto con i suddetti principi.

In particolare, METLAC GROUP, ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e in conformità a quanto previsto dalla Whistleblowing Policy, ha posto in essere i necessari accorgimenti a tutela dei segnalanti e dei soggetti collegati da qualsiasi tipo di ritorsione ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; (ii) il mutamento di funzioni; (iii) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; (iv) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; nonché (v) l'anticipata conclusione o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi.

Inoltre, (come previsto dalla Whistleblowing Policy) il trattamento dei dati personali nella gestione del canale di segnalazione interno e delle segnalazioni ricevute deve essere effettuato a norma delle previsioni del Decreto Whistleblowing, nonché del GDPR e del Codice Privacy

È fatto al contempo divieto al segnalante di formulare - con dolo o colpa grave - segnalazioni infondate e non veritiere.

PER UN'EFFICACE ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO, METLAC GROUP SI IMPEGNA A:

A. DIFFONDERE E COMUNICARE I CONTENUTI DEL CODICE ETICO

METLAC GROUP si impegna a diffondere e comunicare il Codice Etico, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione e le opportunità a disposizione come, ad esempio, la consegna del Codice Etico ai componenti degli Organi Sociali ed al Personale, l'affissione del Codice Etico nella bacheca aziendale e la sua messa a disposizione dei Destinatari, nonché la pubblicazione del medesimo sul sito web della Società.

B. SENSIBILIZZARE E FORMARE I DESTINATARI DEL CODICE ETICO

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico, METLAC GROUP predispone e realizza, anche in base alle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza, un piano di formazione e di sensibilizzazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche.

2	04/01/2024	Aggiornamento per introduzione Codice di Condotta dei Fornitori
1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica



Le iniziative di formazione sono differenziate, a seconda del ruolo e della responsabilità delle persone; per i neoassunti è previsto un apposito programma formativo sui contenuti del Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza è a disposizione per ogni delucidazione e chiarimento in merito al Codice Etico.

C. CONTROLLARE, CON L'AUSILIO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA, CHE LE ATTIVITÀ AZIENDALI VENGANO SVOLTE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI ETICI CONTENUTI NEL CODICE ETICO

In conformità alla normativa vigente e nell'ottica della pianificazione delle attività aziendali tese all'efficienza, correttezza, trasparenza e qualità, METLAC GROUP adotta misure organizzative e di gestione idonee a prevedere comportamenti illeciti o comunque contrari al Codice Etico da parte di chiunque agisca per METLAC GROUP.

A tal fine, METLAC GROUP adotta un sistema di deleghe di poteri e funzioni, prevedendo in termini espliciti e specifici l'attribuzione degli incarichi a persone dotate di idonea capacità e competenza.

L'applicazione del Codice Etico è di competenza di METLAC GROUP, la quale si avvale dell'ausilio dell'Organismo di Vigilanza, costituito *ad hoc* ai sensi del Decreto 231, e al quale sono affidati i compiti di:

- vigilare sull'osservanza del Codice Etico 231 e sulla diffusione del medesimo presso tutti i Destinatari;
- verificare ogni notizia di violazione del Codice Etico e informare gli organi/funzioni aziendali competenti dei risultati delle verifiche, per l'applicazione dei successivi ed eventuali provvedimenti sanzionatori;
- proporre modifiche al contenuto del Codice Etico per adeguarlo al mutevole contesto in cui METLAC GROUP si trova ad operare, nonché alle esigenze derivanti dallo sviluppo di METLAC GROUP.

D. INCENTIVARE LE SEGNALAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

Si ricorda ai destinatari del Codice Etico che, in caso di conoscenza o fondati sospetti di condotte illecite rientranti nell'applicazione del D.Lgs.24/2023, è possibile effettuare una segnalazione nel rispetto di quanto previsto nella *Whistleblowing Policy* di METLAC GROUP.

E. APPLICARE LE SANZIONI DISCIPLINARI ILLUSTRATE NELLA PARTE GENERALE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

La mancata osservanza delle norme del Codice Etico o segnalazioni non veritiere e infondate effettuate con dolo e colpa grave ledono il rapporto fiduciario instaurato con METLAC GROUP e integrano un comportamento sanzionabile secondo il Sistema Disciplinare adottato da METLAC GROUP ai sensi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

In particolare, la violazione delle norme del Codice Etico da parte del Personale o segnalazioni da parte del Personale non veritiere e infondate effettuate con dolo e colpa grave potranno costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge. I provvedimenti disciplinari, in osservanza delle sanzioni previste dal CCNL applicabile e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, vanno dal richiamo verbale all'ammonizione scritta, alla multa, alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione e, nei casi più gravi, al licenziamento per giusta causa, fatti salvi eventuali ulteriori rimedi previsti dal contratto di lavoro applicato.

2	04/01/2024	Aggiornamento per introduzione Codice di Condotta dei Fornitori
1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica



METLAC GROUP ha adottato un adeguato Sistema Disciplinare per la mancata osservanza del Codice Etico e, in generale, del Modello di Organizzazione e di Gestione in conformità a quanto previsto dal Decreto 231.

Le violazioni del Codice Etico saranno perseguite da METLAC GROUP in ossequio al Sistema Disciplinare.

2	04/01/2024	Aggiornamento per introduzione Codice di Condotta dei Fornitori
1	03/12/2021	Prima edizione approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione
Versione	Data	Motivo della modifica